

DELIBERA N. 278 del 7 luglio 2026

Oggetto

Indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta individuazione, nel bando di gara, delle categorie di qualificazione per i lavori pubblici e delle relative classifiche.

Riferimenti normativi

Articoli 100 e 119 del decreto legislativo n. 36/2023 – Allegati I.7 e II.12 al decreto legislativo 36/2023.

VISTE le criticità segnalate all'Autorità circa la corretta qualificazione da richiedere ai subappaltatori con riferimento al subappaltato facoltativo ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 36/2023;

RILEVATA, con riguardo al settore dei lavori pubblici, la prassi delle stazioni appaltanti di assorbire nella categoria prevalente lavorazioni di natura diversa, che non hanno formato oggetto di scorporo nel bando di gara;

CONSIDERATO che tale prassi deriva dalla mancata riproposizione, nell'attuale Codice dei contratti, della disposizione (articolo 108, comma 3, del d.p.r. 207/2010) contemplante l'obbligo dello scorporo delle singole categorie di lavorazioni al superamento di una determinata soglia o valore (10 per cento dell'importo a base d'asta ovvero 150 mila euro);

CONSIDERATA la necessità di garantire il possesso di adeguata qualificazione dei subappaltatori in relazione alle specifiche lavorazioni ad essi demandate, tenuto conto che gli esecutori di lavori pubblici devono essere qualificati, sia per classe di importo, sia per categoria corrispondente alle lavorazioni effettivamente da eseguire;

CONSIDERATO, inoltre, che la corretta individuazione delle categorie di cui si compone l'opera ha effetti anche sul rilascio del certificato di esecuzioni lavori e della conseguente attestazione SOA;

CONSIDERATO l'interesse generale delle questioni segnalate all'Autorità, in ragione dell'esigenza di garantire la corretta applicazione del sistema di qualificazione dei lavori pubblici, come disciplinato dall'articolo 100 e dall'Allegato II.12 del decreto legislativo 36/2023, nonché della corretta esecuzione delle opere pubbliche;

CONSIDERATE anche le incertezze interpretative derivanti dall'abrogazione dell'articolo 108, comma 3, del d.p.r. 207/2010, l'Autorità ritiene utile fornire alcune indicazioni generali alle stazioni appaltanti;

Tutto ciò visto, rilevato e considerato,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 7 luglio 2026:

DELIBERA

Di fornire alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.

1. La corretta indicazione, nel bando di gara, delle categorie e delle classifiche dei lavori di cui si compone l'intervento, assume fondamentale importanza, in quanto la stessa condiziona l'accesso delle imprese alle procedure di gara ed incide sul rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori e delle conseguenti attestazioni da parte delle SOA.

2. Si evidenzia che **il sistema di qualificazione dei lavori pubblici**, articolato in categorie di opere generali e specializzate e relative classifiche, **è inderogabile** da parte della stazione appaltante e del progettista, posto che l'individuazione delle categorie e delle classifiche alle quali appartengono le opere da appaltare deve essere effettuata da quest'ultimo sulla base delle indicazioni vincolanti contenute nel Codice (Allegato I.7 e Allegato II.12 decreto legislativo 36/2023). Successivamente, la stazione appaltante deve riportare nel bando di gara le categorie di lavori e le relative classifiche individuate dal progettista, alle quali si deve fare riferimento ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

3. Si sottolinea, inoltre, che, **nell'attuale sistema di qualificazione dei lavori pubblici, è richiesta la qualificazione per tutte le categorie di opere generali e specializzate**, come specificate nella tabella A all'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, **senza alcuna distinzione: tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria**. Pertanto, l'affidatario può eseguire direttamente solo le opere per le quali è qualificato, essendo venuta meno la disciplina di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 47 del 2014 (Consiglio di Stato n.10162/2025).

4. Sebbene il quadro normativo di settore presenti incertezze interpretative, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 40, lettera f), punto 9, dell'Allegato I.7 al Codice e tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pareri MIT n. 2467/2024 e n. 2122/2024), è ragionevole ritenere che, in sede di bando di gara, **vadano scorporate le categorie, diverse dalla prevalente, di valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori messi a gara.**

5. Si ritiene, inoltre, che **vadano scorporate anche le categorie di valore pari o superiore a 150.000 euro, per la cui esecuzione il possesso di adeguato attestato SOA è condizione necessaria e sufficiente** (articolo 100, comma 4 del Codice). Tale indicazione è desumibile dai principi generali in tema di qualificazione dei lavori pubblici. Sul punto, si osserva, infatti, che ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 e delle disposizioni contenute nell'Allegato II.12, la qualificazione degli operatori economici deve necessariamente essere posseduta per l'esecuzione di lavori pubblici di valore pari o superiore a 150.000 euro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del citato Allegato II.12 *"la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto"*, con la conseguenza che per "eseguire i lavori" è necessario essere in possesso di adeguata qualificazione.

6. Le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute ad evidenziare correttamente, in sede progettuale e in sede di bando di gara, oltre alla categoria prevalente, anche le categorie scorporabili.

7. Le sopra richiamate indicazioni sono vevoli anche per il subappalto facoltativo (oltre che per quello necessario), tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice, il

subappaltatore deve essere in possesso di adeguata qualificazione in relazione alle specifiche lavorazioni da eseguire.

8. L'indicazione della corretta individuazione nel bando di gara delle categorie di cui si compone l'intervento costituisce, inoltre, attività strumentale necessaria per il successivo rilascio del certificato di esecuzione lavori per le lavorazioni eseguite e, di conseguenza, per il rilascio dell'attestato di qualificazione SOA. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, infatti, l'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti, delle categorie di qualificazione è effettuata con riferimento alle categorie richieste nella *lex specialis* di gara, “... *nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto* ...”. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dello stesso Allegato II.12, spetta alle SOA verificare “... *che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati* ...”. In base a tali disposizioni, dunque, l'affidatario ed il subappaltatore non possono ottenere il certificato di esecuzione lavori e, conseguentemente, non possono implementare il loro attestato di qualificazione SOA, qualora il bando di gara non abbia correttamente scorporato le categorie diverse dalla prevalente, nonostante le lavorazioni (appartenenti alla categoria non oggetto di scorporo) siano state materialmente eseguite.

9. L'omessa indicazione, nel bando di gara, di parte delle categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, quindi, può avere effetti diretti sia sull'adeguata qualificazione degli affidatari e dei subappaltatori, sia sul corretto inserimento di tali categorie nel certificato di esecuzione lavori e, in ultima analisi, sul rilascio dell'attestato di qualificazione SOA.

10. Ai fini sopra indicati, anche in fase di esecuzione del contratto, si evidenzia l'importanza della corretta indicazione delle suindicate categorie nel certificato di esecuzione lavori, con riferimento alle lavorazioni aggiuntive eseguite dagli affidatari e dai subappaltatori in attuazione di modifiche contrattuali disposte ai sensi del d.lgs. 36/2023.

11. Tenuto conto di quanto sopra precisato, si richiama, quindi, l'attenzione delle stazioni appaltanti in ordine alla corretta indicazione, nella *lex specialis* di gara e nei successivi atti contrattuali, delle categorie di lavorazione di cui si compone l'intervento e delle relative classifiche, in coerenza con le previsioni progettuali, fermo l'obbligo per le stesse, di verificare il possesso di adeguata qualificazione da parte del soggetto esecutore dei lavori.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 luglio 2026

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente